

Zeitschrift:	Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber:	Schweizerischer Zivilschutzverband
Band:	19 (1972)
Heft:	3
Rubrik:	Das Bundesamt für Zivilschutz berichtet = L'Office fédéral de la protection civile communique = L'Ufficio federale della protezione civile comunica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Das Bundesamt
für Zivilschutz
berichtet

L'Office fédéral
de la protection civile
communique

L'Ufficio federale
della protezione civile
comunica

Information Informazione Information Informazione Information Informazione

Le attività della protezione civile coperte dall'assicurazione militare

Di Bernardo Schatz, dottore in diritto, direttore sostituto dell'Assicurazione militare *

1. Introduzione

Giusta l'art. 1, cpv. 1, n. 10, e cpv. 2, della legge federale del 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare¹, nonché l'art. 73, cpv. 2, dell'ordinanza del 24 marzo 1964 sulla protezione civile², l'assicurazione militare³ copre tutta una serie di persone che prestano servizio nella protezione civile o che svolgono un'attività fuori servizio della protezione civile. Poiché questa regolamentazione, i cui inizi risalgono al 1963, venne considerevolmente estesa negli anni 1967, 1968 e 1970, riteniamo che una più precisa definizione dei partecipanti alla protezione civile coperti dall'assicurazione militare come pure della durata di questa loro assicurazione possa presentare qualche aspetto interessante per la cerchia della protezione civile (uffici cantonali e comunali, persone che prestano servizio nei diversi organismi, istruttori e altri partecipanti).

2. Cenni storici

2.1 Il periodo dal 1939 al 1949

Il personale degli organismi di protezione antiaerea — vale a dire i predecessori dell'attuale protezione civile — fu sottoposto all'AM con il decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1939 concernente l'assicurazione militare del personale dei servizi complementari e delle organizzazioni di protezione antiaerea⁴. Poiché le condizioni di assicurazione per queste persone non erano le stesse come per i militari, bensì più strette, e visto che questa regolamentazione eccezionale fu l'oggetto di critiche, tale decreto federale fu sostituito da quello del 19 gennaio 1944, che attenuò i principi relativi alla responsabilità⁵. Fu tuttavia soltanto il decreto del Consiglio federale del 27 aprile 1945 che modificava parzialmente le disposizioni sull'assicurazione militare⁶, che assicurò il personale

* L'autore intende qui sottolineare che il presente studio contiene sue idee personali, le quali non impegnano né l'assicurazione militare, né l'UFPC. Egli ringrazia i collaboratori dell'UFPC per il concorso da essi prestato nella compilazione del suo esposto.

¹ Abbreviazione: LAM; RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964, 245, 1968 580; cfr pure FIPC 1 35, 9 13.

² Abbreviazione: OPC; RU 1964 335, 1969 1259, 1970, 44, 136, 705 e 912; cfr pure RS 520.11 e FIPC 1 37, 11 38, 12 9.

³ Abbreviazione: AM.

⁴ RU 1939 1588.

⁵ DCF concernente l'assicurazione militare del personale dei servizi complementari, della protezione antiaerea, delle guardie locali e delle guardie delle imprese, RU 1960 65.

⁶ CS 5 672 e RU 1961 269.

degli organismi di protezione antiaerea alle stesse condizioni applicabili ai militari.

2.2 La legge sull'assicurazione militare del 1949 e il periodo dal 1950 al 1963

Nel 1949, durante l'elaborazione della LAM attualmente in vigore, l'opinione dominante era che le persone appartenenti alle truppe di protezione aerea dovevano essere coperte dall'AM in quanto militari, non però quelle facenti parte della protezione civile che si era allora in procinto d'istituire, e ciò perché si sarebbe trattato di una organizzazione civile; d'altronde, essa non fu poi neppure subordinata al Dipartimento militare federale (DMF), ma al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Questa fu la ragione per la quale nessun disposto sull'assicurazione della protezione civile figurava nel testo primitivo della LAM.

2.3 La revisione del 1963 e il periodo dal 1964 al 1967

Per contro, il disegno di legge federale sulla protezione civile (LPC) presentato dal Consiglio federale il 6 ottobre 1961 conteneva all'art. 47 la disposizione seguente⁷:

⁷ «¹ Le persone obbligate a servire nella protezione civile e gli istruttori che partecipano a corsi, esercizi e rapporti o che sono mobilitati in tempo di servizio attivo o che sono chiamati a prestare soccorsi urgenti, sono equamente assicurati contro gli infortuni e le malattie da parte dell'autorità che li convoca. Sono parimenti assicurate le persone che prestano soccorso conformemente all'articolo 13, capoverso 2.

⁸ «La Confederazione può conchiudere un'assicurazione collettiva, cui i Cantoni e i Comuni possono partecipare.» Il messaggio precisava che per assicurazione equa andava intesa un'assicurazione che corrispondesse almeno alle aliquote stabilite nella legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Durante le deliberazioni parlamentari su questo disegno, la commissione del Consiglio nazionale propose, dietro suggerimento del consigliere nazionale dott. W. Kurzmeyer (Lucerna), di dichiarare nella legge stessa che le persone elencate all'art. 47, cpv. 1, dovrebbero essere assicurate secondo le norme dell'AM. A tale proposito il 16 dicembre 1961 il capo del DFGP, che doveva difendere il disegno di legge davanti al parlamento, chiese il parere dell'AM. L'assicurazione degli infortuni non presentava alcuna difficoltà (soltanto gli infortuni occorsi durante il servizio dovevano essere assicurati), bensì quella delle

⁷ FF 1961 1417 e segg., in particolare 1462.

⁸ FF 1961 1417 e segg., in particolare 1448.

malattie. A strazione fatta dall'AM, le assicurazioni coprono infatti soltanto le malattie che si manifestano nel corso della durata dell'assicurazione. Esse si proteggono da quelle che preesistevano ma che si manifestano solo nel corso della durata dell'assicurazione fissando un termine di carenza. Inoltre non accordano nessuna prestazione per quelle malattie che, benché contratte nel corso dell'assicurazione, si manifestano soltanto dopo la scadenza di quest'ultima. È soltanto l'AM che le copre, e ciò perché essa si basa sulla stessa idea di responsabilità enunciata all'art. 47 del disegno di LPC. Fu così che in data 18 dicembre 1961 l'AM rispose quanto segue:

«... A nostro avviso, un'assicurazione privata secondo le norme dell'Assicurazione militare è praticamente quasi irrealizzabile e un'assicurazione secondo le norme della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni non è più facilmente attuabile e terrebbe molto meno conto dei bisogni della protezione civile. Vi sono solo due possibilità: o quella dell'assicurazione privata, senza analogia con l'assicurazione militare o l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni — essa è semplice e poco costosa, ma non risponde ai bisogni della protezione civile —, oppure quella dell'assoggettamento della protezione civile all'assicurazione militare. Per quest'ultima soluzione, del resto, la Confederazione si era decisa fino al 1950...». La proposta del Consiglio nazionale fu di conseguenza approvata e il disposto, diventato poi l'art. 48 LPC, ricevette il seguente tenore:

«¹ Le persone obbligate a prestare servizio nella protezione civile e gli istruttori che partecipano a corsi, esercizi e rapporti o che sono mobilitati in tempo di servizio attivo o che sono chiamati a prestare soccorsi urgenti sono equamente assicurati contro gli infortuni e le malattie, da parte dell'autorità che li convoca. L'assicurazione deve corrispondere, in generale, all'assicurazione militare. Contro gli infortuni sono parimente assicurate le persone che prestano soccorso conformemente all'articolo 13, capoverso 2.

«² La Confederazione può conchiudere un'assicurazione collettiva, cui i Cantoni e i Comuni possono partecipare.» Poiché nessuna assicurazione privata è disposta a conchiudere un'assicurazione corrispondente all'AM, nella primavera del 1963, allorquando l'UFPC elaborava l'OPC ed esaminava il modo in cui l'art. 48 LPC poteva essere attuato, e nel contempo il Consiglio federale aveva sottoposto all'Assemblea federale un messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione militare⁹, nacque l'idea di mettere la protezione civile al beneficio dell'AM. Su proposta dell'UFPC, una relativa mozione fu sottoposta alla commissione del Consiglio degli Stati, che aveva la priorità, mozione che venne in seguito ovunque approvata.

Nella legge federale del 19 dicembre 1963 che modifica quella sull'assicurazione¹⁰, l'art. 1, cpv. 2, LAM, aveva il seguente tenore:

«² È inoltre assicurato chiunque, nel servizio di protezione civile, partecipa, come obbligato o come istruttore, a corsi, esercizi, rapporti, o è mobilitato in servizio attivo o per soccorsi urgenti, come anche chiunque collabora ad un intervento degli organi di protezione.»

2.4 La revisione del 1967 e il periodo dal 1968 ad oggi-giorno

Durante le deliberazioni sul messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione militare, del 7 luglio 1967¹¹, il Consiglio degli Stati adottò un postula-

to che aveva per scopo di modificare la LAM, nel senso che tutti i partecipanti a corsi, esercizi e rapporti della protezione civile fossero coperti dall'AM e che — alla stessa stregua come nell'esercito — le attività volontarie fuori servizio della protezione civile potessero pure essere sottoposte all'AM. Sulla base d'un messaggio completo del Consiglio federale, del 28 novembre 1967¹², l'art. 1, cpv. 2, LAM, che entrò in vigore dal 1° gennaio 1968, ricevette il seguente tenore¹³:

«² È parimenti a beneficio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie:

1. Chiunque soggiaccia all'obbligo del servizio nella protezione civile o funga da istruttore nella medesima e partecipi a corsi, esercitazioni, rapporti o sia mobilitato durante il servizio attivo o chiamato per soccorsi urgenti, come pure chiunque presta aiuto durante l'intervento degli organismi di protezione civile.
2. Chiunque, senza essere tenuto a servire nella protezione civile o a fungere da istruttore, partecipi a corsi, esercitazioni e rapporti, se detta attività è coperta dall'assicurazione militare giusta una decisione del Consiglio federale.
3. Chiunque svolga fuori servizio un'attività volontaria di protezione civile, se detta attività è conforme alle istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia.»

2.5 Il decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968

La decisione del Consiglio federale prevista all'art. 1, cpv. 2, n. 2, LAM, venne presa l'8 maggio 1968 ed ha il seguente tenore all'art. 1, n. 2-5 (riportiamo solo i numeri che concernono la protezione civile¹⁴):

- «Le persone elencate qui appresso sono messe al beneficio dell'assicurazione militare:...
2. I cadetti, esploratori e altri volontari per la durata del loro impiego al servizio dell'esercito o della protezione civile;
 3. Le persone che partecipano come figuranti (feriti, senzatetto, rifugiati, ecc.) a certe esercitazioni dell'esercito e della protezione civile;
 4. Il personale ausiliario ingaggiato per tutta la durata di corsi, esercitazioni e rapporti della protezione civile;
 5. Gli allievi istruttori della protezione civile per la durata dei corsi per istruttori.»

Questo decreto venne completato da una risoluzione del DMF, la quale a dire il vero riguarda soltanto l'impiego di figuranti¹⁵.

2.6 La risoluzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 25 giugno 1970

Per finire, il DFGP decretò in data 25 giugno 1970 le istruzioni previste all'art. 1, cpv. 2, n. 3, LAM¹⁶. Queste ultime furono poi precise e completate dalle disposizioni dell'UFPC del 26 giugno dello stesso anno¹⁷. Sia la

¹² FF 1967 II 945.

¹³ Legge federale del 21 dicembre 1967 che modifica quella sull'assicurazione militare, I, art. 1, cpv. 2 — RU 1968 580, ove erroneamente si parla di «servizio militare»; la correzione fu poi fatta nella RU 1971 1960.

¹⁴ DCF dell'8 maggio 1968 che mette dei civili al beneficio dell'assicurazione militare; RU 1968 622 e FIPC 9 54.

¹⁵ Risoluzione del DMF del 10 luglio 1969 che mette dei civili al beneficio dell'assicurazione militare: FUM 1969 183 e FIPC 11 45.

¹⁶ Risoluzione del DFGP del 25 giugno 1970 concernente l'assicurazione delle attività volontarie fuori servizio della protezione civile; FIPC 13 12.

¹⁷ Istruzioni dell'UFPC del 26 giugno 1970 concernenti l'assicurazione delle attività volontarie fuori servizio della protezione civile; FIPC 13 23.

⁹ Del 26 marzo 1963, FF 1963 405 e segg.

¹⁰ RU 1964 245.

¹¹ FF 1967 II 1.

risoluzione sia le disposizioni qui sopra accennate entrarono in vigore il 1° luglio 1970.

3. L'articolo 1, capoverso 2, numero 1, LAM

3.1 Le persone che prestano servizio nella protezione civile

È considerata persona che presta servizio nella protezione civile chiunque è mobilitato in base a un obbligo legale (art. 34 e segg. LPC) o che ha assunto volontariamente tale obbligo (art. 37 e segg. LPC) e, di regola, chi viene incorporato in un organismo di protezione civile (art. 41 e segg. LPC) — vale a dire attualmente in un organismo locale di protezione (art. 14 e segg. LPC), in un corpo di pompieri di guerra indipendenti (art. 16 e seg. LPC), in un organismo di protezione di stabilimento (art. 18 et 21 LPC nonché ordinanza del 22 ottobre 1965 sulla protezione civile negli stabilimenti federali e nelle imprese di trasporto concessionarie), oppure in una guardia caseggiato (art. 19 LPC). Queste definizioni e premesse permettono di distinguere gli assicurati militari dagli ospiti (cfr qui appresso), che non sono assicurati, e dalle persone che prestano il loro aiuto in occasione dell'intervento d'un organismo di protezione civile, e ciò quantunque non siano incorporate nello stesso (cfr n. 3.6 qui appresso).

Alla stessa stregua dei cittadini svizzeri sono pure coperti dall'AM gli stranieri e gli apolidi, che si sono iscritti volontariamente alla protezione civile (art. 37 e segg. LPC) o che vennero incorporati negli organismi di protezione di stabilimento, nelle guardie caseggiato o nei pompieri di guerra indipendenti (art. 41, cpv. 2 e segg., LPC), oppure che in tempo di servizio attivo vengono obbligati dal Consiglio federale a prestare servizio nella protezione civile (art. 44 LPC). I partecipanti a corsi d'istruzione per sorveglianti del materiale (capi del materiale di diversi organismi di protezione o responsabili del materiale del comune — se del caso per differenti organismi di protezione — oppure ancora capi del materiale di corsi d'istruzione) non sono sottoposti all'AM se non fanno parte d'un organismo di protezione. Essi vengono mobilitati nella loro qualità di funzionari cantonali o impiegati comunali, a titolo principale o accessorio.

Gli «ospiti» di corsi, esercizi e rapporti della protezione civile sono, in generale, degli agenti al servizio della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni, i quali — senza essere incorporati in un organismo di protezione civile — partecipano a tali corsi o esercizi al fine di perfezionare, di approfondire le loro conoscenze. Poiché non possono essere considerati istruttori e visto che non appartengono neppure alla cerchia dei civili messi al beneficio dell'AM (cfr n. 4 qui appresso), essi non sono assicurati.

3.2 Gli istruttori

Come istruttori nel senso di questo disposto vanno intesi da una parte quelle persone che sono state nominate in questa qualità e d'altra parte chiunque funzioni come tale (istruttori ad hoc). Tra le persone nominate come istruttori si distingue il personale d'istruzione dei Cantoni (ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 1964 sul personale d'istruzione della protezione civile nei Cantoni, FIPC 1 71), che comprende pure il personale d'istruzione dei Comuni (art. 20 della citata ordinanza), come pure gli istruttori federali. Il personale d'istruzione può essere permanente o ausiliario (art. 8 della predetta ordinanza).

Appartengono al personale d'istruzione nei Cantoni il capo cantonale dell'istruzione, il capo dell'ufficio cantonale della protezione civile quando è nello stesso tempo capo cantonale dell'istruzione (art. 23 dell'ordinanza), i capi dell'istruzione e gli istruttori regionali, gli istruttori cantonali, i direttori dei corsi come pure i semplici istrut-

tori (art. 2 e segg. dell'ordinanza). Un capo cantonale dell'istruzione è pure considerato come istruttore quando effettua un'ispezione, e ciò perché istruire non significa soltanto insegnare, ma anche verificare e controllare quali conoscenze e nozioni vennero acquisite, e un'ispezione costituisce un simile controllo.

Gli istruttori federali comprendono i direttori dei corsi, i capi istruttori I, II e III come pure gli istruttori I, II e III (decreto del Consiglio federale del 27 dicembre 1967 che completa quello concernente la classificazione delle funzioni, FIPC 8 16). Il capo della sezione «Istruzione e soccorso in caso di catastrofi» e quello del servizio «Corsi» dell'UFPC fungono talora come istruttori in corsi, esercizi e rapporti.

Gli istruttori esplicano le loro funzioni sotto denominazioni spesso assai diverse, segnatamente — indipendentemente dalle funzioni già menzionate — sotto quelle di sostituto o rimpiazzante del direttore del corso, aggiunto del corso, consigliere tecnico, capoclasse, conferenziere, arbitro, ecc.

3.3 Corsi, esercizi e rapporti

Trattasi qui di servizi d'istruzione della protezione civile. Si compongono di due gruppi: quello di servizi compiuti da membri della protezione civile (art. 52-54 LPC) e quello di servizi assolti da istruttori o allievi istruttori.

3.3.1 I corsi

Comprendono i corsi d'introduzione (art. 53, cpv. 1, LPC), i corsi di base (art. 53, cpv. 2, LPC), i corsi speciali per i membri della protezione civile designati per una funzione superiore (art. 53, cpv. 4, LPC), i corsi di perfezionamento che i quadri e gli specialisti degli organismi devono seguire, in principio ogni quattro anni (art. 53, cpv. 3, LPC) e i corsi facoltativi che possono essere organizzati per i membri degli organismi della protezione civile (art. 53, cpv. 5, LPC).

I partecipanti ai corsi preparatori istituiti dai Cantoni in virtù dell'art. 17 dell'ordinanza del 1° settembre 1964 sul personale d'istruzione della protezione civile nei Cantoni sono assicurati alle stesse condizioni come i partecipanti ai successivi corsi.

Per quanto riguarda i corsi d'istruzione per la manutenzione del materiale, si veda quanto esposto al n. 3.1 qui sopra.

Giusta l'art. 61 LPC, i corsi obbligatori o facoltativi di competenza della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni o degli stabilimenti possono essere affidati, totalmente o parzialmente, a organizzazioni private, d'intesa con l'autorità superiore. In tale caso, il corso diventa — dal punto di vista del diritto assicurativo militare — un corso della protezione civile, e ciò senza tener conto se esso comprende solo allievi della protezione civile oppure anche altre persone. Secondo l'art. 1, cpv. 2, n. 1, LAM, sono assicurati gli allievi, a condizione che siano astretti a servire nella protezione civile oppure che siano degli istruttori della protezione civile, gli istruttori, lo stato maggiore del corso, ad eccezione forse delle persone che vengano impiegate unicamente per partecipanti non assicurati, nonché il direttore del corso. Sono infine pure sottoposti all'AM il personale ausiliario in virtù dell'art. 1, n. 4, e gli allievi istruttori in virtù dell'art. 1, n. 5, del DCF dell'8 maggio 1968 che mette dei civili al beneficio dell'AM.

Per contro, se il corso non venne affidato dalla protezione civile ad un'organizzazione privata ma al contrario fu organizzato in modo indipendente da quest'ultima, i partecipanti non sono per principio al beneficio dell'AM. I partecipanti della protezione civile saranno nondimeno coperti dall'AM nei limiti dell'art. 1, cpv. 2, n. 3, LAM, e dell'art. 2, lett. b oppure c, della risoluzione del DFGP del

25 giugno 1970 concernente l'assicurazione delle attività volontarie fuori servizio della protezione civile (cfr più oltre sotto n. 4.5).

3.3.2 Gli esercizi e i rapporti

Sono assicurati gli esercizi e i rapporti cui le persone incorporate negli organismi locali di protezione, negli organismi di stabilimento, nei corpi indipendenti dei pompieri di guerra, come anche i capi caseggiato e gli specialisti delle guardie caseggiato sono chiamati annualmente conformemente all'art. 54 LPC.

L'allestimento della descrizione del dominio delle guardie caseggiato da parte dei capi caseggiato e dei capi isolato costituisce un'attività amministrativa che incombe ai Comuni obbligati a istituire un organismo di protezione civile. Comprendendo nel tempo, esso può essere dichiarato e svolto come rapporto di pianificazione di 1-2 giorni, conformemente all'art. 54 LPC, ed è allora coperto dall'AM.

Giusta l'art. 79, cpv. 2, OPC, gli esercizi e i rapporti possono essere organizzati per giornate intere o anche per periodi di tre ore consecutive al minimo. Secondo l'art. 71, cpv. 2, OPC, la retribuzione per prestazioni periodiche di servizio di almeno tre ore consecutive è pagata all'ultima prestazione di servizio, considerando che ogni periodo di otto ore e un resto di almeno tre ore danno diritto a una retribuzione giornaliera completa.

L'elaborazione dei piani di protezione civile dei Comuni può essere eseguita durante un corso o un rapporto oppure, al contrario, fuori servizio (art. 43, cpv. 5, OPC). In quest'ultimo caso, essa costituisce un servizio di protezione civile sui generis in luogo e vece d'un corso, d'un rapporto o d'un lavoro che sarebbe stato effettuato in occasione e durante uno di questi, ed è pertanto coperta dall'AM (cfr art. 79, cpv. 2, e art. 71, cpv. 2, OPC).

I lavori preparatori necessari per lo svolgimento di corsi, esercizi e rapporti, che i capi e gli specialisti devono eseguire (art. 67, cpv. 2, OPC), non costituiscono per contro un servizio di protezione civile ma soltanto l'adempimento d'un obbligo fuori servizio che non è, per motivi ben comprensibili, assicurato (cfr art. 67, cpv. 1, OPC).

Per quanto concerne la portata dell'art. 67 OPC rimandiamo il lettore alle prescrizioni dell'UFPC relative all'interpretazione di diverse disposizioni delle leggi e delle ordinanze sulla protezione civile e sull'edilizia di protezione civile, art. 69, cpv. 1, art. 71 LPC, nonché art. 67 OPC, FIPC 2 154.

L'immagazzinamento, la manutenzione e l'amministrazione del materiale di protezione civile dei Comuni, oppure la manutenzione degli impianti e dei dispositivi dei Cantoni, dei Comuni e degli stabilimenti costituiscono in generale — che incombono ad agenti dei Cantoni, dei Comuni o degli stabilimenti oppure, al contrario, a membri di organismi della protezione civile (art. 94, 96-98 e 108 OPC) — un compito puramente amministrativo (a condizione che non si tratti d'un servizio della protezione civile), quindi non coperto dall'AM. Quanto ai capi d'impianti e dispositivi essi sono generalmente incorporati negli organismi della protezione civile.

3.3.3 La formazione degli istruttori

Questi servizi comprendono principalmente:

1. i corsi federali per la formazione di istruttori federali;
2. i corsi federali di 6 a 12 giorni per la formazione degli istruttori cantonali (art. 16, cpv. 1, dell'ordinanza del 1º settembre 1964 sul personale d'istruzione della protezione civile nei Cantoni, FIPC 1 71);
3. i corsi cantonali di 3 a 6 giorni nei quali i Cantoni possono formare, secondo la necessità, dei direttori di corsi e degli istruttori (art. 17 della citata ordinanza);

4. i corsi di 3 a 6 giorni nei quali i Cantoni formano dei direttori di corsi e degli istruttori per i Comuni e gli stabilimenti (art. 18, cpv. 1, della stessa ordinanza);
5. i corsi d'istruzione completa di 12 giorni al massimo per gli istruttori cantonali, di 6 giorni al massimo per i direttori di corsi e gli altri istruttori, qualora fosse necessario (art. 19 della predetta ordinanza).

Pure come servizi d'istruzione degli istruttori sono considerati i corsi e i rapporti di complemento nei quali il personale d'istruzione, che ha dato buona prova e può continuare a svolgere i compiti d'istruzione, può perfezionarsi conformemente alle nuove esigenze (art. 26 dell'ordinanza).

3.3.4 La tavola sinottica dei corsi

Giusta l'art. 84 OPC, il DFGP compila ogni anno una tavola sinottica dei corsi, esercizi e rapporti che l'UFPC deve organizzare¹⁸. Tutti i servizi che vi sono menzionati sono corsi, esercizi o rapporti nel senso della LAM; questa tabella non deve tuttavia essere considerata come una enumerazione completa dei servizi d'istruzione della protezione civile coperti dall'AM. Da una parte, infatti, essa elenca soltanto i corsi, gli esercizi e i rapporti organizzati dall'UFPC, non però quelli stabiliti e svolti dai Cantoni o dai Comuni; d'altra parte, inoltre, capita non soltanto che servizi previsti in questa tabella non abbiano luogo per ragioni particolari, ma anche che servizi che non vi figuravano, perché vennero decisi dopo l'allestimento della tabella, siano effettivamente svolti.

3.4 Il servizio in periodo di servizio attivo, in caso di azioni belliche inattese o di soccorsi urgenti

Tutti i servizi della protezione civile in periodo di servizio attivo, in caso di azioni belliche inattese o di soccorsi urgenti sono assicurati.

3.4.1 Servizio attivo

Conformemente all'articolo 196 dell'organizzazione militare¹⁹, il servizio attivo (dell'esercito) comprende il servizio per il caso di neutralità armata, il servizio di guerra e il servizio d'ordine.

Un servizio degli organismi della protezione civile in tempo di servizio attivo si ha innanzi tutto a seguito di ogni mobilitazione generale dell'esercito, dato che quest'ultima vale nello stesso tempo come ordine di mobilitazione degli organismi della protezione civile (art. 4, cpv. 1, LPC). Un simile servizio può pure essere la conseguenza d'una decisione speciale del Consiglio federale che ha la facoltà di mobilitare gli organismi della protezione civile in caso di chiamata parziale dell'esercito, oppure quando truppe sono altrimenti mobilitate per servizio attivo (art. 4, cpv. 2, LPC).

3.4.2 Azioni belliche inattese

Un tale servizio può risultare da una decisione cantonale, dato che, in caso di azioni belliche inattese, i Cantoni possono mobilitare in ogni tempo gli organismi della protezione civile del loro territorio per il soccorso vicinale o regionale (art. 4 cpv. 3, lett. a, LPC).

Infine i Comuni possono pure mobilitarli in ogni tempo quando sono colpiti da azioni belliche inattese (art. 4, cpv. 4, lett. a, LPC).

¹⁸ Si vedano le risoluzioni del DFGP del 3 marzo 1967, 12 settembre 1967, 20 agosto 1968 e 26 giugno 1969 concernenti i corsi e i rapporti tenuti negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970 dall'UFPC (tabelle dei corsi) e gli allegati a queste risoluzioni, vale a dire la tabella dei corsi dell'UFPC per gli anni di cui si tratta; FIPC 6 4, 8 31, 9 74 e 11 39.

¹⁹ Legge federale del 12 aprile 1907 concernente l'organizzazione militare della Confederazione svizzera; CS 5 3.

3.4.3 Soccorsi urgenti

Bisogna distinguere due gruppi di simili servizi, secondo che siano i Comuni oppure, al contrario, i Cantoni che sono competenti per mobilitare gli organismi della protezione civile.

I Comuni possono mobilitare in ogni tempo gli organismi della protezione civile del loro territorio per portare, in caso di catastrofi, soccorso urgente all'interno dei loro limiti (art. 4, cpv. 4, lett. b, LPC). Per contro, sono i Cantoni che hanno la competenza di mobilitarli in ogni tempo, in caso di catastrofi, per il soccorso urgente vicinale o regionale (art. 4, cpv. 3, lett. b, LPC).

In merito ai soccorsi in caso di catastrofi in Svizzera, si vedano pure la risoluzione del Consiglio federale del 14 gennaio 1970 e la circolare n. 148 dell'UFPC (spiegazioni dell'UFPC), del 19 febbraio 1970; FIPC 12 26 e segg.

3.5 L'aiuto in caso d'intervento d'un organo della protezione civile

In caso d'intervento degli organismi della protezione civile, ciascuno, anche se non vi è incorporato, deve — giusta l'art. 13, cpv. 2, LPC — prestare l'aiuto che si può ragionevolmente pretendere da lui. Secondo l'art. 48, cpv. 1, 3^a frase, LPC, queste persone dovevano essere assicurate contro gli infortuni. Attualmente, esse sono assicurate, conformemente all'art. 1, cpv. 2, n. 1, in fine, LAM, nello stesso modo come le persone astrette a prestare servizio nella protezione civile nonché come gli istruttori.

Poiché né la LPC né la LAM limitano la copertura di queste persone da parte dell'AM ai casi in cui l'organismo della protezione civile che interviene, nella sua totalità oppure soltanto in parte, avesse sollecitato l'aiuto, la copertura è pure acquisita — a nostro avviso — nei casi d'aiuto spontaneo in base all'obbligo legale (art. 13, cpv. 2, LPC), almeno per tutta la durata in cui il competente membro della direzione dell'organismo non abbia espressamente messo fine a tale aiuto volontario.

Questo disposto è applicabile solo in caso d'intervento d'un organismo della protezione, vale a dire in tempo di servizio attivo (art. 4, cpv. 1 e segg., LPC), in caso di azioni belliche inattese (art. 4, cpv. 3, lett. a, nonché art. 4, cpv. 4, lett. a, LPC) oppure per portare soccorso urgente (art. 4, cpv. 3, lett. b, nonché art. 4, cpv. 4, lett. b, LPC), ma non in caso di corsi, esercizi o rapporti (art. 52 e segg., LPC).

Sono considerati organismi di protezione, che possono essere obbligati a intervenire, gli organismi locali di protezione (art. 15 LPC), i corpi di pompieri di guerra indipendenti (art. 16 e seg., LPC), gli organismi di protezione di stabilimento (art. 18 LPC), le guardie caseggiate (art. 19 LPC), ecc.

Sotto il concetto di aiuto va intesa ogni attività suscettibile di sostenere quella svolta dall'organismo di protezione che interviene.

In caso d'intervento d'un organismo di protezione, ogni persona che presta soccorso è assicurata nel senso delle spiegazioni precedenti, indipendentemente dal sesso e dall'età. Trattasi di persone che non sono membri dell'organismo di protezione che interviene (in caso contrario, esse sarebbero assicurate come tali e non in qualità di aiuti). Entrano così in considerazione perfino le persone che non sono incorporate in nessun organismo di protezione civile.

Queste persone sono sottoposte all'AM per tutta la durata in cui prestano la loro opera di aiuto. È naturale che lo sono anche durante i tragitti di andata e di ritorno, prima e dopo il loro intervento, a condizione tuttavia che questi tragitti vengano effettuati entro un termine conveniente.

4. L'articolo 1, capoverso 2, numero 2, LAM

4.1 Introduzione

Il decreto del Consiglio federale prospettato all'art. 1, cpv. 2, n. 2, LAM, venne promulgato l'8 maggio 1968 e concerne la messa dei civili al beneficio dell'assicurazione militare²⁰. In questo art. 1, il primo dei cinque numeri, di cui è composto, concerne soltanto l'esercito, gli altri quattro sia l'esercito sia la protezione civile oppure esclusivamente quest'ultima.

4.2 Cadetti, esploratori e altri volontari

In merito ai cadetti e agli esploratori, l'art. 1, n. 2, del decreto federale dell'8 maggio 1968, risale al n. 114 del Regolamento d'amministrazione per l'esercito svizzero²¹. Secondo questo disposto, la Confederazione assume la responsabilità delle conseguenze di malattie e infortuni di cui sono colpiti i cadetti, gli esploratori e gli altri volontari non incorporati nei servizi complementari, quando l'affezione è insorta durante l'adempimento del loro servizio (cpv. 1). Inoltre, il Consiglio federale può mettere queste persone al beneficio dell'assicurazione militare (cpv. 4). Questi principi furono estesi all'intervento nel servizio della protezione civile e realizzati con il decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968. Le persone (adolescenti e giovani di 16 anni compiuti, nonché le donne e gli uomini prosciolti dall'obbligo del servizio nella protezione civile) che, giusta l'art. 37 e segg., LPC, si sono iscritte volontariamente alla protezione civile, non sono più dei volontari nel senso di questo disposto, ma persone astrette a servire nella protezione civile.

Ai sensi di questo disposto, i cadetti, gli esploratori²² e gli altri volontari sono quindi assicurati (la limitazione espressa dal n. 114, cpv. 1, RA, secondo cui questi ultimi non devono essere incorporati nei servizi complementari affinché la Confederazione risponda delle conseguenze di malattie e infortuni secondo questo disposto, venne giustamente soppressa con il decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968). Per quanto riguarda il servizio nella protezione civile, il solo che ci interessa ora, sarebbe stato superfluo precisare che i volontari di cui si tratta non devono essere incorporati in un organismo di protezione. Se lo fossero, la Confederazione avrebbe risposto delle loro affezioni non soltanto in virtù del decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968, bensì in primo luogo giusta l'art. 1, cpv. 2, n. 1, LAM.

4.3 I figuranti civili

Trattasi qui di persone che partecipano a certi esercizi della protezione civile rappresentando la parte di feriti, senzatetto, rifugiati, ecc. (art. 1, n. 3, del decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968).

Nella sua risoluzione del 10 luglio 1969 che mette dei civili al beneficio dell'assicurazione militare²³, il DMF ha emanato delle disposizioni d'esecuzione per questo numero. Giusta l'art. 1 di questa risoluzione, se negli esercizi

²⁰ FIPC 9 54.

²¹ Abbreviazione: RA. Cfr il decreto federale del 13 ottobre 1965 che modifica quello dell'Assemblea federale concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero, art. 19; RU 1965 887.

²² I corpi di cadetti e le organizzazioni d'esploratori non sono regolamentati dal diritto federale. Gli esploratori fanno parte di organizzazioni private, i cadetti di corpi privati o di organizzazioni comunali. L'unico atto legislativo federale riguardante i cadetti è intitolato: Direttive del Capo dell'istruzione concernenti l'istruzione al tiro nei corpi dei cadetti, del 20 ottobre 1964 (FUM 1964 247). Una definizione più dettagliata di queste persone non è necessaria, dato che oltre a queste anche tutti gli altri volontari sono assicurati.

²³ FUM 1969 183.

della protezione civile sono necessari dei figuranti per rappresentare feriti, senzatetto, rifugiati, ecc., essi vanno scelti innanzi tutto fra il personale della protezione civile già in servizio. Per contro, se non sono disponibili figuranti della protezione civile, potranno eccezionalmente essere incaricati di recitare questa parte dei civili (art. 2). La partecipazione di questi figuranti civili agli esercizi della protezione civile (anche se combinati con le truppe di protezione aerea) deve tuttavia essere autorizzata dall'UFPC (art. 4).

Contrariamente all'esercito che, per tutti i suoi compiti, può ricorrere alla truppa quando ha bisogno di figuranti, la protezione civile si vede costretta a dover ricorrere, in occasione dell'insegnamento delle sue misure di salvataggio e di assistenza e tenendo conto della durata estremamente breve dei suoi servizi d'istruzione, a delle terze persone, a dei civili, come figuranti per poter esercitare il suo intervento in caso di necessità. Questi figuranti sono bambini di tutte le età, adolescenti, donne e persone anziane.

È naturale che i figuranti civili sono pure assicurati anche quando non si avrebbe dovuto impiegarli, ad esempio perché a tale scopo erano disponibili membri della protezione civile oppure perché l'autorizzazione dell'UFPC non venne chiesta o autorizzata; è evidente che essi non devono pagare per una colpa commessa da altri. I civili che per altre ragioni, ad esempio per la loro istruzione personale, partecipano a corsi, esercizi o rapporti della protezione civile (i cosiddetti «ospiti») non sono per principio assicurati da parte dell'AM.

4.4 Il personale ausiliario civile

Giusta l'art. 1, n. 4, del decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968, è pure al beneficio dell'AM il personale ausiliario ingaggiato per tutta la durata dei corsi, esercizi e rapporti della protezione civile.

Secondo questo disposto, il personale ausiliario è tuttavia assicurato soltanto se è ingaggiato per tutta la durata del corso, dell'esercizio o del rapporto, e non solo per una parte di quest'ultimo.

Contrariamente al testo italiano di questo disposto, non è decisivo che tale personale ausiliario sia «ingaggiato» per tutta la durata del corso, dell'esercizio o del rapporto, ma che sia effettivamente *occupato* («eingesetzt») durante questo periodo. In mancanza d'una limitazione del Consiglio federale, il personale ausiliario è pure assicurato se, quantunque «ingaggiato» per tutta la durata del corso, esplica le sue funzioni solo saltuariamente, vale a dire non in modo ininterrotto. Per contro, quando un membro del personale ausiliario civile non è ingaggiato per determinati giorni di un corso o di un esercizio, ci si può chiedere se sia effettivamente assicurato. Pure in mancanza d'una limitazione relativa del Consiglio federale, bisogna però considerare come assicurata una persona addetta alla pulizia che lavora tutti i giorni del corso, ma soltanto circa due ore il giorno. Questi esempi mostrano chiaramente che la citata regolamentazione dovrebbe essere riveduta. Di questo personale fanno parte — a condizione che non partecipino già al corso, all'esercizio o al rapporto in qualità di persone obbligate alla protezione civile — il medico del corso, l'amministratore o contabile, il capomateriale e i suoi eventuali aiuti, il capocucina, gli aiuti di cucina, il rimanente personale di servizio nonché quello d'ufficio.

4.5 Gli allievi istruttori della protezione civile

Giusta l'art. 1, n. 5, del decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 1968, gli allievi istruttori della protezione civile sono pure al beneficio dell'AM per la durata dei loro corsi d'istruzione.

Quando gli allievi istruttori sono astretti a servire nella protezione civile, essi sono allora assicurati come tali durante i loro corsi d'istruzione in virtù dell'art. 1, cpv. 2, n. 1, LAM. Nella maggior parte dei casi questa condizione non è tuttavia realizzata. Per gli altri allievi istruttori, ossia per quelli che non sono obbligati a prestare servizio nella protezione civile, si è dovuto emanare questa prescrizione speciale affinché gli stessi potessero beneficiare dell'AM.

5. L'attività fuori servizio della protezione civile (art. 1, cpv. 2, n. 3, LAM)

5.1 Introduzione

Data la breve durata dei servizi d'istruzione previsti dalla LPC, è altamente auspicabile che i quadri e i partecipanti completino fuori servizio la loro istruzione. L'art. 1, cpv. 2, n. 3, LAM, venne introdotto affinché i partecipanti della protezione civile non siano trattati meno bene delle persone che esercitano un'attività militare volontaria fuori servizio (art. 1, cpv. 1, n. 6, LAM), dato che l'art. 1 LPC indica espressamente che la protezione civile è parte della difesa nazionale.

L'attività fuori servizio della protezione civile comprende, giusta la risoluzione del DFGP del 25 giugno 1970²⁴, 3 campi che sono definiti esattamente alle lettere a, b nonché c dell'art. 2 di questa risoluzione.

5.2 L'articolo 2, lettera a, della risoluzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 25 giugno 1970

Trattasi qui di corsi, esercizi e gare organizzati fuori servizio da organismi della protezione civile (organismi locali, autoprotezione e corpi di pompieri di guerra indipendenti) o da uffici della protezione civile (comunali, cantonali, nonché l'UFPC), come pure del precedente allenamento.

I corsi e gli esercizi fuori servizio sono quelle attività che non cadono sotto l'art. 1, cpv. 2, n. 1, LAM.

Contrariamente a quanto disposto dall'art. 1, cpv. 1, n. 1, LAM, qui i rapporti non sono assicurati. Questo venne fatto intenzionalmente, dato che il rischio d'affezione in occasione di rapporti fuori servizio è talmente minimo che la sua copertura da parte dell'AM non si giustifica. Mentre che alla seguente lettera (b) sono espressamente menzionati, in questa prima lettera (a) gli esami non fanno parte delle attività volontarie fuori servizio assicurate. A meno che non siano già compresi nelle gare, trattasi forse soltanto d'una imperfezione di redazione che l'UFPC potrebbe facilmente correggere nella sua prassi, visto che non esiste manifestamente alcuna ragione di non mettere gli esami al beneficio dell'AM, dato che gli stessi sono comunque assicurati giusta la lettera b.

5.3 L'articolo 2, lettera b, della risoluzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 25 giugno 1970

Questo disposto comprende i corsi, gli esercizi, gli esami e le gare civili o militari, in Svizzera o all'estero, che non sono organizzati dalla protezione civile svizzera (organismi o uffici di quest'ultima), se la partecipazione agli stessi avviene nell'interesse della protezione civile svizzera.

Spetta all'UFPC esaminare, al momento della sua decisione, se questa partecipazione avviene o no nell'interesse della protezione civile svizzera (art. 3, cpv. 1, della risoluzione).

Nelle gare internazionali, l'assicurazione si limita soltanto ai partecipanti che rappresentano la protezione civile svizzera (art. 3, cpv. 2, della risoluzione). Questo disposto riguarda praticamente solo i concorsi internazionali che

²⁴ FIPC 13 12.

vengono organizzati nel nostro Paese, dato che in considerazione dell'art. 3, cpv. 1, della risoluzione, esso è inutile per quei concorsi internazionali che si tengono all'estero. Per la stessa ragione, vale a dire perché non è la manifestazione in se stessa (quando è tenuta in Svizzera) che è approvata, ma soltanto la partecipazione delle diverse persone alla medesima, ci si può chiedere se l'art. 3, cpv. 2, della risoluzione, non sia totalmente superfluo, contrariamente all'art. 3, cpv. 1, della risoluzione del 25 marzo 1964 del DMF concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio²⁵.

Qui, a differenza della lettera a (cfr sotto n. 5.2), l'allenamento precedente non è menzionato. Trattasi probabilmente ancora di una imperfezione di redazione che l'UFPC può e deve correggere al momento della consegna delle autorizzazioni; dal momento che l'allenamento in vista delle manifestazioni enunciate all'art. 2, lett. a, della risoluzione, è coperto dall'AM, non esiste alcun motivo ragionevole di non mettere allo stesso beneficio quello che precede le manifestazioni menzionate alla lettera b del medesimo articolo di legge.

5.4 L'articolo 2, lettera c, della risoluzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 25 giugno 1970

Questo disposto concerne i corsi, gli esercizi, gli esami e le gare previsti dall'art. 2 della risoluzione del 25 marzo 1964 del DMF concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio²⁵.

Due considerazioni sono alla base di questo disposto. Innanzitutto, la partecipazione di persone astrette alla protezione civile o d'istruttori di quest'ultima ad attività militari volontarie fuori servizio entra in considerazione e può anche essere ritenuta come fattibile nell'interesse della protezione civile. Essa va dunque favorita e deve beneficiare in primo luogo dell'AM.

Inoltre, dato che queste persone non portano sempre l'uniforme dell'esercito svizzero (ciò che sarebbe la condizione per essere sottoposte all'AM in virtù della risoluzione del 25 marzo 1964) e, il più sovente, non possono farlo, è stato necessario emanare una prescrizione speciale al fine di metterle al beneficio dell'AM. Oltre a ciò, il disposto vigente permette all'UFPC di esercitare il necessario controllo (art. 3, cpv. 1, della risoluzione del DFGP del 25 giugno 1970).

Le manifestazioni di cui all'art. 2 della risoluzione del DMF del 25 marzo 1964 concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio sono le seguenti:

- i corsi, le gare e gli esercizi organizzati dalla truppa fuori servizio e, se necessario, l'allenamento indispensabile;

- gli esami, gli esercizi, gli esami e le gare organizzati nell'ambito nazionale, regionale, cantonale o locale da associazioni, società e organismi militari;

- le gare internazionali militari di sport militare tenute in Svizzera e all'estero.

Ci si può chiedere se l'art. 2, lett. c, della risoluzione del DFGP del 25 giugno 1970, non sia superfluo, visto che le attività ivi menzionate sono le stesse di quelle già indicate alla lett. b del medesimo articolo di legge.

Per quanto riguarda l'allenamento che precede le attività, il quale non è menzionato né alla lettera b né alla lettera c della citata risoluzione del 25 marzo 1964, si vedano le nostre considerazioni espresse sotto il n. 5.3 qui sopra, che valgono per analogia.

6. La durata dell'assicurazione

Conformemente alla sua nozione fondamentale di responsabilità, l'AM non è soltanto limitata a certe persone, ma

anche nel tempo. La «durata dell'assicurazione» non significa la durata delle prestazioni assicurate, ma il periodo di tempo durante il quale l'assicurato è coperto dall'AM. La LAM lo definisce semplicemente «servizio». Per le persone astrette a servire nella protezione civile e per gli istruttori, per i cadetti, gli esploratori e gli altri volontari, per i figuranti civili, il personale ausiliario e gli allievi istruttori della protezione civile, la durata dell'assicurazione si estende avvantaggio ai corsi, agli esercizi e ai rapporti, ai quali queste persone partecipano.

Per le persone astrette a servire nella protezione civile, la durata dell'assicurazione comprende inoltre il servizio prestato in tempo di servizio attivo, in caso di azioni belliche inattese oppure di soccorsi urgenti.

Le persone che prestano il loro aiuto in occasione dell'intervento d'un organismo di protezione sono assicurate per tutta la durata di tale loro aiuto.

Per quanto concerne infine le attività volontarie fuori servizio della protezione civile, l'AM si estende

- ai corsi, agli esercizi e alle gare organizzati da organismi svizzeri o da uffici della protezione civile,
- ai corsi, agli esercizi, agli esami e alle gare civili o militari, che non sono organizzati dalla protezione civile svizzera, quando la partecipazione agli stessi è nell'interesse della protezione civile svizzera,
- ai corsi, agli esercizi, agli esami e alle gare, previsti dall'art. 2 della risoluzione del 25 marzo 1964 del DMF concernente l'assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio²⁵,
- e, se necessario, all'allenamento precedente.

In ogni singolo caso, l'AM si estende a tutta la durata del servizio, dall'entrata fino al licenziamento dell'assicurato, ivi comprese le pause durante il lavoro (per i congedi, cfr appresso).

L'assicurazione comprende inoltre l'*andata* e il *ritorno*, a condizione tuttavia che siano effettuati entro un termine conveniente prima dell'inizio e dopo la fine del servizio. Per quanto concerne l'uso di autoveicoli privati, si vedano al proposito le istruzioni del 9 febbraio 1966 dell'UFPC concernenti l'uso di autoveicoli privati durante gli esercizi, i corsi e i rapporti della protezione civile, in relazione con l'AM²⁶. Gli assicurati che, per ragioni mediche (ad esempio a seguito d'una notifica alla visita sanitaria d'entrata) o per altri motivi, vengono licenziati all'entrata in servizio, sono cionondimeno assicurati durante il viaggio di andata e quello di ritorno alle condizioni sopra menzionate.

Nella protezione civile entrano raramente in linea di conto i *congedi generali*. Tuttavia, il congedo di fine settimana durante un corso di 12 giorni ne è uno. Durante i congedi generali gli assicurati beneficiano, da parte dell'AM, delle stesse protezioni come durante il servizio medesimo. Data la corta durata dei servizi della protezione civile, i *congedi personali* (per motivi personali, ad esempio, familiari o professionali) sono ancora più rari dei congedi generali. Quando il competente comandante autorizza l'assicurato a rientrare a casa la sera e a riprendere il servizio solo la mattina successiva, trattasi esclusivamente d'un congedo personale, che non è coperto dall'AM. I tragitti di andata (ritorno dal servizio) e di ritorno (rientro in servizio) restano tuttavia assicurati, a condizione che siano effettuati entro un termine conveniente.

Infine, l'assicurazione è sospesa durante il tempo in cui l'assicurato esercita, a proprio profitto o a profitto di un terzo, un'attività lucrativa (ad esempio durante un congedo generale, durante la libera uscita serale oppure durante il tempo libero in servizio).

²⁵ FUM 1964 94.

²⁶ FIPC 4 19.